

All'esito della perizia il consulente riscontrava che allo stato dei fatti il veicolo si presentava in condizioni di manutenzione perfette, ma sicuramente non adatto, allo scopo per cui era stato costruito: *"Superati i 130 km/h, il veicolo risulta instabile, tale da rendere la guida pericolosa per sé e per gli altri automobilisti. 3. Per poter eliminare le anomalie riscontrate, bisognerebbe smontare tutta la meccanica di trazione e di trasmissione, controllare su appositi banchi di prova eventuali deformazioni, nonché il carico delle balestre e la densità di forza dei relativi supporti motore e cambio"*.

Nel settembre 2009 la vicenda è sul tavolo dell'Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti che si mobilita per rilanciare il caso evidenziandone le criticità – stranamente – sfuggite agli addetti al settore: concessionario, allestitore, Fiat.

La Laika si rende disponibile a un incontro presso la sede ANCC per giustificare la propria strategia di assistenza post-vendita e le difficoltà incontrate nella gestione del caso di specie.

Alla disponibilità dell'allestitore non ha tuttavia corrisposto un'altrettanta trasparenza del concessionario che, come vale ribadire, è l'unico soggetto contrattualmente, legalmente vincolato nei riguardi dell'acquirente.

Sotto quest'ultimo profilo non può negarsi il fatto che la sottoscrizione di un contratto attraverso il quale il concessionario si obbligava alla consegna di un veicolo sostitutivo nei casi in cui le riparazioni e/o sostituzioni da apprestare richiedessero interventi di durata superiore alle 48 ore, avrebbe contenuto il danno derivante dall'inutilizzabilità del veicolo.

Il secondo caso di post vendita che qui si richiama condivide negativamente con il primo l'apertura di un contenzioso, utilmente evitabile attraverso una diversa e bilanciata negoziazione tra le parti.

L'acquirente – appena ritirato il veicolo – rilevava una serie di difetti di conformità interessanti sia l'allestimento sia la meccanica del veicolo in misura tale da pregiudicare l'utilizzabilità dello stesso. Denunciati i difetti già nel giugno 2008, nel febbraio 2010 il sig.... non è rientrato nella disponibilità del suo veicolo a causa di una serie di difficoltà logistiche e noncuranze da parte del concessionario *in primis*, tali da aver determinato una lunga, problematica e ancora aperta parentesi.

Alla prima denuncia dei difetti di conformità effettuata telefonicamente dell'acquirente nei confronti del concessionario e ai primi interventi da quest'ultimo apprestati in maniera affatto risolutiva, anzi peggiorativa delle condizioni di fun-

zionalità ed estetica del veicolo, facevano seguito ulteriori segnalazioni da parte dell'acquirente stesso nei riguardi dell'allestitore.

Quest'ultimo, manifestata la propria disponibilità a intervenire in ordine ai difetti interessanti l'allestimento del veicolo, dichiarava inoltre l'opportunità di sottoporre il veicolo anzitutto al controllo della Fiat per i gravi problemi alla meccanica interessanti il sistema del cambio.

L'acquirente, preoccupato del decorso del termine ex art. 132 codice del consumo vale a dire il termine decadenziale di due mesi dalla scoperta del difetto di conformità per provvedere alla denuncia, manifestava la volontà di risolvere il contratto stipulato con il concessionario attesa la gravità dei difetti riscontrati sul veicolo.

A tale manifestazione d'intenti sia il concessionario, sia l'allestitore ribadivano la loro disponibilità a intervenire per porre rimedio ai denunciati difetti ritenendo sempre di prioritaria necessità l'intervento della Fiat, la cui officina autorizzata per ben due volte si dichiarava nell'impossibilità di provvedere al caso, per mancanza di un ponte di lunghezza idonea a quella del veicolo.

31 luglio 2008: si aprono le pratiche legali.

L'acquirente rinnova, nelle forme legali, la richiesta di risoluzione del contratto. Il concessionario giustificava la propria condotta precisando di essersi attivato nell'immediatezza della prima segnalazione dell'acquirente, inoltrando la stessa all'allestitore. Lo stesso concessionario contestava la richiesta di risoluzione del contratto ritenuta sproporzionata rispetto all'entità dei difetti denunciati.

In data 23 settembre 2008, il legale di parte Laika interveniva in merito alla questione, confermando la disponibilità dell'allestitore a emendare i difetti di conformità relativi all'abitacolo del veicolo, previo intervento della Fiat e contestando la manifestata volontà di risolvere il contratto.

Il tempo scorre tra una dichiarazione di disponibilità e l'altra senza che ci sia una fattiva iniziativa da parte del concessionario, unico soggetto responsabile del post -vendita nei riguardi dell'acquirente.

In data 2 marzo 2009 l'acquirente per il tramite del suo legale, conveniva in giudizio il concessionario dinanzi al Tribunale di Prato chiedendo l'espletamento di un accertamento tecnico preventivo ex art. 696-bis c.p.c.

Il Tribunale di Prato – foro del consumatore – su eccezione sollevata dal concessionario, si dichiarava territorialmente incompetente in favore del Tribunale di Pisa – foro del venditore –.

Il dato appena riportato merita di essere evi-